



## Sviluppo integrato e coordinamento delle attività dei porti

**S**abato 11 Febbraio 2017, si è tenuta un'interessante tavola rotonda dal titolo **"Sviluppo Integrato e coordinamento delle attività nei porti"**, presso il Terminal Crociere - Porto di Bari, organizzata dal GRUPPO SPAMAT, in occasione del 40° anniversario

di attività. Tanti i relatori che si sono succeduti su tematiche che riguardano la logistica nei porti. *Cos'è cambiato rispetto al passato? Ci sono stati cambiamenti? E in futuro cosa si aspettano le imprese che lavorano nel sistema portuale?* Questi sono i temi principali posti sul piatto della discussione. Infatti, nonostante siano state approvate molte leggi e decreti per ottimizzare il coordinamento tra le aziende, come la Rete d'impresa, il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, l'imprenditore s'imbatte quotidianamente in intoppi burocratici e di assenza di comunicazione tra i vari settori, quali le imprese portuali, le attività di spedizione, le agenzie marittime. La tavola rotonda è nata così a fronte della richiesta delle Società, al

fine di avere un unico sistema che possa rispondere alle esigenze quotidiane delle attività che operano all'interno di un porto. *Perché, a questo punto, non creare un unico ufficio di Logistica?* Per discuterne e cercare le giuste soluzioni e le relative proposte, il **Gruppo Spamat**, in occasione dei 40 anni della propria attività, ha così pensato di festeggiare questo prestigioso anniversario invitando i maggiori rappresentanti degli Enti che 'producono' lavoro nei maggiori porti nazionali, le rispettive Istituzioni ed Associazioni di categoria, oltre che alla platea più variegata di imprenditori. Insomma una giornata ricca di autorevoli interventi e un proficuo e costruttivo dibattito, dove ognuno ha portato la propria esperienza professionale a supporto del futuro logistico nazionale ma con un unico pensiero e sentire comune; il mare. Il mare come risorsa che

non può assolutamente più essere trascurata, in modo da rendere le attività più fluide, dinamiche ed al tempo stesso concorrenziali con il mercato estero, internazionalizzando gli stessi rapporti in modo da poter aumentare sensibilmente i rispettivi volumi d'affari. Ma il mare resterebbe un romantico specchio d'acqua se a questi intenti non corrispondessero maggiori relazioni tra gli attori in causa, relazioni più definite e strutturate che mettano tutti gli operatori in grado di comunicare tra loro in modo più veloce senza 'rallentamenti' burocratici e con riferimenti unici e validi. In definitiva legando gli operatori non da semplici *'protocolli d'intesa'* ma da veri e propri contratti, come forse solo il Contratto di Rete è in grado al giorno d'oggi di assolvere.



# La responsabilità dello spedizioniere

*Il presente articolo nasce su stimolo di alcune imprese lombarde che, loro malgrado, si sono trovate coinvolte in problematiche legate ai soggetti coinvolti nella logistica, ed in particolar modo sul problema dei limiti alla responsabilità dello spedizioniere. Nell'articolo chiariremo da un punto di vista giuridico i ruoli e le responsabilità dello spedizioniere.*

## Cosa fa lo spedizioniere?

Lo spedizioniere è il soggetto al quale le imprese si rivolgono per ottenere un fondamentale aiuto quando devono affrontare una spedizione. Egli, dunque, è il professionista o l'impresa che per conto di questa ma a proprio nome conclude il contratto (o i contratti) di trasporto con il vettore e, pertanto, l'impresa in quanto mandante non avrà alcun rapporto con quest'ultimo. Tale attività, per la sua natura negoziale, si avvicina più a quella di un mediatore che a quella di un trasportatore, poiché quest'ultimo compie operazioni di taglio più "materiale".

Il mandato che l'impresa dà allo spedizioniere, però, non si esaurisce nell'obbligo di contrarre con il vettore, anche se questa resta la sua prestazione caratteristica, ma prevede anche lo svolgimento di quelle operazioni accessorie, dipendenti e strettamente necessarie al trasporto. Si tratta ad esempio del disbrigo delle pratiche, della prenotazione dello spazio di bordo, dell'imballaggio della merce e ricondizionamento dei colli, della pesatura, della consegna/ritiro della merce dal vettore e dell'emissione dei documenti.

È da sottolineare tra questi l'obbligo di deposito e custodia della merce, che grava temporaneamente sullo spedizioniere sino al momento della consegna della stessa al vettore. Non rientra invece tra gli obblighi accessori la stipula di una polizza assicurativa per coprire la merce da ogni eventuale rischio legato al trasporto, che potrà tutt'al più essere specificatamente richiesta nel contratto. Altrettanto si può dire riguardo al compimento di tutte quelle attività di natura doganale, valutaria, fiscale o merceologica conseguenti al trasporto della merce, le quali presuppongono una speciale procura e sono solitamente affidate alla diversa figura professionale dello spedizioniere doganale.

Infine, è importante ricordare, che lo spedizioniere è tenuto a rispettare ogni indicazione supplementare ed ogni specificazione sui tipo o modalità di trasporto che gli venga fornita dall'impresa mandante. In mancanza di indicazioni egli è tenuto, secondo la legge, genericamente ad

operare secondo il miglior interesse di questa, per questo motivo nella prassi commerciale le imprese e gli spedizionieri solita-

mente cercano di definire puntualmente nel contratto ogni dettaglio ed obbligazione accessoria. Un esempio di tale accorgimento può essere l'inserimento nel contratto di spedizione dell'obbligo per lo spedizioniere di ricevere dal destinatario della merce specifici mezzi di garanzia o crediti documentari, che quest'ultimo aveva autonomamente concordato con l'impresa mittente/mandante.

Le imprese molto spesso per motivi di celerità non redigono il contratto di spedizione nelle clas-



siche forme, ma si limitano a concludere l'accordo attraverso lo scambio di corrispondenza, con ovvie conseguenze di maggior difficoltà nella successiva prova dell'inadempimento della spedizione.

### **Quando lo spedizioniere si può ritenere responsabile?**

Lo spedizioniere va incontro a responsabilità nei confronti dell'impresa mandante in tutti i casi in cui non rispetti le indicazioni dell'impresa mandante o quando non osservi una o più delle obbligazioni di legge sopra indicate con la diligenza che si richiede a un professionista che operi nel settore.

In particolare egli, ogni volta che manchi indicazioni dall'impresa mandante riguardo alla scelta del vettore, potrà essere ritenuto responsabile se non osserva le dovute cautele nell'adempimento, ad esempio verificando che il vettore sia affidabile e solvibile, o se non orienta le proprie scelte operative al miglior interesse del suo cliente, di conseguenza il rischio di perimento, avaria o perdita delle merci, o di qualsiasi altro inconveniente che si verifichi durante l'esecuzione del trasporto, non è mai a carico dello spedizioniere, a differenza di quanto avviene affidandosi a un trasportatore.

Al contrario, per il periodo in cui

la merce si trova nella temporanea custodia dello spedizioniere, questi è sicuramente responsabile per il perimento, avaria, perdita della merce, a meno che non provi che ciò sia accaduto per una causa a lui non imputabile.

### **Come posso ottenere una maggiore garanzia sui rischi del trasporto pur avvalendomi dei servizi dello spedizioniere?**

La figura dello spedizioniere viene spesso confusa con quella del trasportatore, il quale è, diversamente dal primo, responsabile nei confronti del proprio cliente per l'arrivo della merce a destinazione nelle stesse condizioni in cui era partita. Affidarsi a un trasportatore, però, per un'impresa significa dover curare tutti quegli aspetti accessori alla stipula del contratto di trasporto che, altrimenti, sarebbero a cura dello spedizioniere.

Per questo motivo sono solitamente gli stessi spedizionieri che offrono alle imprese soluzioni alternative o ibride al classico contratto di spedizione. Si elencano di seguito le principali.

- Lo spedizioniere può assumere su di sé l'incarico di eseguire il trasporto, in tutto o in parte, con mezzi propri o di terzi, offrendo così le stesse garanzie di un trasportatore in termini di responsabilità.

- Lo spedizioniere può concedere l'inserimento della clausola dello "star del credere" in un contratto di spedizione "puro", il quale non permetterebbe altrimenti all'impresa di richiedere un risarcimento allo spedizioniere in caso di inadempimento del vettore.

- Lo spedizioniere può incaricarsi di compiere le sole obbligazioni accessorie utili al buon esito del trasporto e lasciare all'impresa mandante la stipula del contratto con il trasportatore. In questo modo è l'impresa la parte contrattuale nei confronti dell'ultimo, mantenendo il potere di agire nei suoi confronti.

- Lo stesso risultato si può ottenere rilasciando procura allo spedizioniere. Questi, in tal modo, concluderà il contratto di trasporto in nome del suo mandante.

- Infine è possibile inserire nel contratto di spedizione il diritto dell'impresa di surrogarsi allo spedizioniere relativamente all'azione per il risarcimento dei danni nei confronti del trasportatore.

Invitiamo pertanto le imprese a ben comprendere tali aspetti in quanto, questi, in caso di patologia del rapporto, influiscono dal punto di vista giuridico.

Giuseppe De Marinis

**ROMA**



**Venerdì 5 Maggio 2017 alle ore 15,30**

**Consiglio direttivo ANASPED**

**Sabato 6 Maggio 2017 alle ore 09,30**

**Assemblea ordinaria soci Anasped**

**Hotel Mediterraneo, via Cavour 15 - Roma**



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

**Roma 07.02.2017 - Reg. Uff. 13615/DCLPD - Elenco dei candidati riconosciuti idonei all'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale indetto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.213/2000, con determinazione direttoriale prot. R.U. n. 144075 del 28.12.2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 29.12.2015.**

*"Anasped, nel complimentarsi con i nuovi Spedizionieri Doganali, augura a tutti, i migliori successi professionali unitamente all'auspicio che questa nostra Associazione possa diventare al tempo stesso punto di riferimento imprescindibile per le loro attività lavorative".*

Acciavatti Antonio	Roma	idoneo	Ivona Gianluigi	Trani	idoneo
Alongi Giuseppe Roberto	Roma	idoneo	Landro Filippo	Torino	idoneo
Amadori Simonetta	Cesena	idoneo	Laria Giovanni	Milano	idoneo
Aragone Barbara	Serravalle S.	idoneo	Lepre Salvatore	Napoli	idoneo
Barbaro Pietro	Palermo	idoneo	Levato Paola	Torino	idoneo
Barbero Edoardo	Novara	idoneo	Longhi Giovanni	Seriate	idoneo
Barbiero Alessandro	Brescia	idoneo	Lovagnini Caterina	Gallipoli	idoneo
Bellavia Armando	Savona	idoneo	Maccianti Lorenzo	Rho	idoneo
Bellon Giovanna	Montagnana	idoneo	Mangini Paola	Genova	idoneo
Betta Mara	Piacenza	idoneo	Manto Danilo	Palermo	idoneo
Boezio Antonio	Foggia	idoneo	Marino Pietro	Vasto	idoneo
Botta Giuseppe	Napoli	idoneo	Maritano Marina	Giaveno	idoneo
Calcagnile Enrico Quinto	Milano	idoneo	Martini Patrick	Lugo	idoneo
Caltabiano Enrico	Genova	idoneo	Martini Roberta	Ravenna	idoneo
Camerinelli Andrea	Dar Es Salaam	idoneo	Massari Paolo	Milano	idoneo
Cancian Alessia	Spilimbergo	idoneo	Mellano Valentina	Cuneo	idoneo
Canino Maria Cristina	Milano	idoneo	Milone Massimiliano	Genova	idoneo
Carbognani Mattia	Parma	idoneo	Morganti Davide	Prato	idoneo
Cassiere Francesco	Belvedere M.timo	idoneo	Morigi Filippo	Forlimpopoli	idoneo
Castagnini Antonio	Napoli	idoneo	Ninchi Igor	Genova	idoneo
Ceccherini Andrea	Genova	idoneo	Orru' Andrea	Cagliari	idoneo
Ceconato Barbara	Treviso	idoneo	Paci Davide	S.Benedetto del Tronto	idoneo
Cerasuolo Salvatore	Gragnano	idoneo	Paganelli Ilaria	Treviglio	idoneo
Cervantes Guzman Rosa Maria	S.Martin DeLaVega	idoneo	Panico Enza	Pomigliano d'Arco	idoneo
Cestaro Alessandro	Cormons	idoneo	Papis Luciana	Milano	idoneo
Cicatiello Adriano	Caserta	idoneo	Passante Spaccapietra Francesca	Verona	idoneo
Comoglio Corrado	Aosta	idoneo	Patrian Benedetta	Rovigo	idoneo
Crisafulli Claudia	Palermo	idoneo	Perin Stefano	Torino	idoneo
D'Amore Gerardo	Salerno	idoneo	Piattoni Letizia	Ortona	idoneo
d'Angiolo Simona	Napoli	idoneo	Pietraforte Silvia	Roma	idoneo
Dari Gianluca	Roma	idoneo	Pietraforte Simone	Roma	idoneo
De Luca Gioacchino	Altofonte	idoneo	Poletti Marco	La Spezia	idoneo
De Martino Elisa	Castellammare di S.	idoneo	Preatoni Paul Giuseppe Maria	Monza	idoneo
Della Pace Francesca Maria	Salisbury (R.U.)	idoneo	Prosperi Laura	Avezzano	idoneo
Della Pace Paola Maria	Salisbury (R.U.)	idoneo	Quattrocchi Chiara	Feira de Santana-Bahia	idoneo
Dell'Isola Gianfranco	Napoli	idoneo	Remigio Danilo	Pescara	idoneo
Diolosà Rossella Adele	Catania	idoneo	Ricciotti Michelangelo	Portico di Caserta	idoneo
Durante Carla	Imperia	idoneo	Rinaldi Jenny	Ivrea	idoneo
Facchini Giulia	Ravenna	idoneo	Rossi Diego	La Spezia	idoneo
Facino Raffaella	Roma	idoneo	Rubartelli Federico	Genova	idoneo
Fanciulli Ilaria	Grosseto	idoneo	Santori Veronica	Ascoli Piceno	idoneo
Fassa Elena	Vicenza	idoneo	Satulli Barbara	Civitanova Marche	idoneo
Fiore Stefano	Genova	idoneo	Scantamburlo Stefania	Este	idoneo
Frungillo Luigi	Napoli	idoneo	Scigliano Gabriele	Genova	idoneo
Gaudio Gianluca	Roma	idoneo	Signorelli Elaine	Padova	idoneo
Ghetti Pier Paolo	Parma	idoneo	Signori Ileana	Torino	idoneo
Giacobino Giorgio	Torino	idoneo	Squillace Domenico	Chiaravalle Centrale	idoneo
Giacometti Erika	Noventa Vicentina	idoneo	Stillavato Leonardo	Minervino Murge	idoneo
Giroto Anna	Treviso	idoneo	Stracuzzi Dario	Savona	idoneo
Giustini Andrea	Augusta	idoneo	Torchia Vittorio	FrancaVilla Angitola	idoneo
Guerci Valentina	Torino	idoneo	Trusciglio Simone	Torino	idoneo
Guiducci Michele	Parma	idoneo	Venuti Manuel	Roma	idoneo
Iannuzzi Lucia	Crotone	idoneo	Zanotti Luca	Bologna	idoneo
Indaco Giuliana	Catania	idoneo			



# L'estrazione dai depositi Iva



Roma, 10 Marzo 2017

## Giovanni De Mari confermato Presidente del CNSD triennio 2017-2019

DE MARI: *“stiamo lavorando per riaffermare la centralità dello spedizioniere doganale nel processo di interscambio con l'estero e posizionarlo come consulente di commercio con l'estero”.*

Il nuovo Consiglio direttivo è composto come segue:

De Mari Giovanni	<i>Presidente</i>
Perticone Enrico	<i>Vice Presidente</i>
Mestieri Franco	<i>Tesoriere</i>
Bole Nevio	<i>Segretario</i>
Antelli Italo	<i>Consigliere</i>
Lopizzo Mauro	<i>Consigliere</i>
Marino Manlio	<i>Consigliere</i>
Pasqui Paolo	<i>Consigliere</i>
Toccafondi Claudio	<i>Consigliere</i>

Collegio dei revisori composto da:

*Effettivi:*

Pierangeli Mario	<i>Presidente</i>
Cardillo Nicolò	<i>Revisore</i>
Corrias Riccardo	<i>Revisore</i>

*Supplenti:*

Gallo Luciano	<i>Revisore</i>
Pizzichelli Eugenio	<i>Revisore</i>

Sono stati altresì indicati i 3 consiglieri membri del Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 8, del DPR 7 Agosto 2012, n. 137.

Quale premessa a quanto di seguito va ricordato agli operatori che la disciplina sull'estrazione dei beni dai depositi iva si stava orientando in modo molto penalizzante per effetto dell'introduzione dell'obbligo di corresponsione immediata del tributo. Tale norma (tipica di una classe politica che non si fida mai dei propri cittadini) ha generato un coro di proteste per gli interessati, con il reale rischio di una delocalizzazione dei depositi verso altri Paesi della UE (si pensi ai grandi centri di distribuzione) dove tali ingenerati timori non sussistono. Alla luce di ciò l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, e su forte pressione anche di questa Associazione, ha rivisto la disciplina che riportiamo con un estratto (nдр).

Dal 1 aprile, quindi, l'estrazione dai depositi Iva dei beni in import potrà continuare ad avvenire senza il materiale versamento dell'Iva solo previa prestazione di idonea garanzia (art. 4 comma 7 del DL n.193/2016).

La garanzia non sarà dovuta dai soggetti AEO, da quelli cui sia stata riconosciuta la notoria solvibilità ex art.90 del TULD, nonché dai soggetti che siano regolari ai fini Iva nel triennio precedente all'operazione di estrazione (DM 23.3.2017).

Il provvedimento in oggetto contiene il modello con cui i soggetti che hanno il requisito della regolarità Iva possono dichiararne la sussistenza. In particolare la dichiarazione di regolarità riguarda i seguenti aspetti:

- *presentazione* della dichiarazione Iva nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;
- *esecuzione* dei versamenti Iva in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data del-

l'operazione di estrazione;

• *assenza* di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;

• *assenza* della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale.

La dichiarazione deve essere consegnata dal dichiarante al gestore del deposito Iva che la trasmette tramite posta elettronica certificata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competenti sulla base del proprio domicilio fiscale (per Trento e Bolzano alle relative Direzioni Provinciali).

È bene sottolineare che la garanzia non è dovuta anche nei casi in cui il soggetto che estrae i beni coincide con quello che ha introdotto i beni in deposito: tale soggetto, infatti, avrà già versato la garanzia per l'introduzione dei beni in deposito (ai sensi del comma 4 lettera b dell'articolo 50 bis del DL n.331/93), ovvero essendo AEO o avendo la notoria solvibilità ex art.90 sarà esonerato dall'obbligo di garanzia sia all'introduzione che all'estrazione. Per questi casi lo svincolo della garanzia avviene al momento dell'estrazione, essendo il soggetto tracciato nelle banche dati delle Agenzie fiscali.